



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.05.1999
COM(1999) 246 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia e abroga il regolamento (CE) n. 1901/98 del Consiglio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Basandosi sulla posizione comune 98/426/PESC, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1901/98 riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità europea. Il regolamento è stato poi modificato per consentire alla Montenegro Airlines di gestire voli charter a determinate condizioni.
2. Il 26 aprile 1999, il Consiglio Affari generali ha deciso di trasformare il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave in un divieto esteso a tutti i voli. La decisione è stata confermata nella posizione comune 99/.../PESC.
3. La presente proposta di regolamento del Consiglio dà esecuzione alla suddetta posizione comune, vietando non solo i voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Comunità e la Repubblica federale di Iugoslavia, ma anche i voli tra questi territori ad opera di compagnie aeree della Comunità e dei paesi terzi. L'articolo 1 vieta inoltre agli aeromobili registrati nella Repubblica federale di Iugoslavia o gestiti da compagnie aeree iugoslave di atterrare sul e di decollare dal territorio della Comunità. L'articolo 2 integra il divieto di volo con la revoca delle licenze d'esercizio e il divieto di concedere o di rinnovare dette licenze.
4. Pur trattandosi di un divieto globale, si propone di applicarlo, per quanto riguarda gli aeromobili non iugoslavi, unicamente agli aeromobili a gestione commerciale e a quelli gestiti per scopi privati, concedendo deroghe per gli atterraggi di emergenza e per i voli a scopo puramente umanitario.
5. Oltre alle consuete disposizioni sull'elusione dei divieti, sul campo di applicazione del regolamento e sugli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, il regolamento proposto contiene anche una disposizione che garantisce la continuità per quanto concerne i divieti attualmente applicabili alle compagnie aeree iugoslave (Articolo 5, paragrafo 2). È risultato necessario inserire questa disposizione in quanto il regolamento proposto rende superfluo il regolamento (CE) n. 1901/98 del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia e abroga il regolamento (CE) n. 1901/98 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 99/ /PESC, definita dal Consiglio in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, riguardante misure restrittive supplementari nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia ¹,

vista la proposta della Commissione,

- (1) considerando che i governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia continuano a violare le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad attuare politiche estreme e criminalmente irresponsabili, compresa la repressione a danno dei cittadini, che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, il Consiglio si è dichiarato pronto ad appoggiare risolutamente le iniziative della comunità internazionale per esercitare la massima pressione sul presidente Milosevic e sul suo regime;
- (2) considerando che occorre quindi vietare tutti i voli fra il territorio della Comunità e quello della Repubblica federale di Jugoslavia;
- (3) considerando che detta misura rientra nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea;
- (4) considerando quindi che, quando dette misure riguardano il territorio della Comunità, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, segnatamente per evitare distorsioni di concorrenza; che, ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate;
- (5) considerando che occorre autorizzare gli atterraggi di emergenza e i conseguenti decolli, e concedere deroghe per i voli effettuati per scopi rigorosamente umanitari;

¹ GUL ... del ... 1999, p...

- (6) considerando che la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure prese in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento;
- (7) considerando che il regolamento (CE) n. 1901/98² del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 214/99 del Consiglio, può essere abrogato in quanto il presente regolamento vieta, fra l'altro, i voli gestiti da compagnie aeree iugoslave, fatte salve le sanzioni imposte dalla legislazione nazionale in caso di violazione delle sue disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietato decollare dal o atterrare sul territorio della Comunità

- a tutti gli aeromobili gestiti, direttamente o indirettamente, da compagnie aeree iugoslave, vale a dire da compagnie aeree che abbiano il principale centro di attività o la sede sociale nella Repubblica federale di Jugoslavia,
- a tutti gli aeromobili registrati nella Repubblica federale di Jugoslavia e
- a tutti gli aeromobili civili, vale a dire quelli ad uso commerciale o privato, decollati dal territorio della Repubblica federale di Jugoslavia o destinati ad atterrarvi.

Articolo 2

1. Sono revocate tutte le licenze di esercizio per i voli di linea tra un punto qualsiasi del territorio della Comunità e un punto qualsiasi della Repubblica federale di Jugoslavia e non vengono rilasciate nuove licenze per questi servizi.
2. Sono revocate tutte le licenze per i voli charter, siano essi singoli o in serie, tra un punto qualsiasi del territorio della Comunità e un punto qualsiasi della Repubblica federale di Jugoslavia e non vengono rilasciate nuove licenze per questi servizi.
3. Non vengono più concesse nuove licenze di esercizio né sono rinnovate quelle esistenti che consentono agli aeromobili registrati nella Repubblica federale di Jugoslavia o gestiti da compagnie aeree iugoslave di atterrare negli o di decollare dagli aeroporti della Comunità.

² GU L 248 dell'8.9.1998, p.7.

Articolo 3

1. L'articolo 1 non si applica agli atterraggi d'emergenza e ai conseguenti decolli.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, decidendo caso per caso e attenendosi alla procedura di consultazione di cui al paragrafo 3, gli aeromobili civili a decollare dal territorio della Comunità o ad atterrarvi, sempreché siano fornite loro prove sufficienti del fatto che il volo destinato al o proveniente dal territorio della Repubblica federale di Jugoslavia viene effettuato per scopi puramente umanitari.
3. Le autorità competenti di uno Stato membro che intendano autorizzare un decollo o un atterraggio in conformità del paragrafo precedente comunicano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione i motivi della loro decisione.

Qualora uno Stato membro o la Commissione abbia dimostrato in modo inoppugnabile agli altri Stati membri o alla Commissione, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione, che il volo in questione non sarà effettuato per gli scopi umanitari indicati, la Commissione indice, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle prove, una riunione con gli Stati membri al fine di consultarsi sulle prove stesse.

Lo Stato membro che intende autorizzare il decollo o l'atterraggio prende una decisione in merito solo se non sono state sollevate obiezioni o preve consultazioni sulle prove fornite durante la riunione indetta dalla Commissione. Se l'autorizzazione viene concessa dopo la riunione, lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i motivi in base ai quali si è deciso di concedere l'autorizzazione.

4. Nessun elemento del presente regolamento consente di limitare il diritto, per gli aeromobili di cui all'articolo 1, di sorvolare i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia a scopo di transito in conformità della normativa vigente.

Articolo 4

È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere le disposizioni degli articoli 1 e 2.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1901/98 del Consiglio.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure prese ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, quali le violazioni e i problemi di applicazione, le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali o le decisioni degli organismi internazionali competenti.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1901/98 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 214/99 del Consiglio, è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
- a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente